

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
Provincia di Lecco

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
3	07-05-2019

OGGETTO:	PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)
-----------------	--

Il sottoscritto Trabucchi Roberta – Sindaco pro-tempore;

Premesso che, nella fase preventiva della formazione dell'atto, sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato e il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all'argomento in oggetto;

PREMESSO che è stata riscontrata la presenza sul territorio lecchese della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente nota come “zanzara tigre”, specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Lecco;

CONSIDERATO che la zanzara tigre è un potenziale vettore di virus di patologie esotiche (Chikungunya, Dengue) introdotti da persone o animali infetti;

DATO ATTO che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata AREA B 8 ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, con nota del 15 giugno 2011 prot. n. 14381 “Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease – 2011) ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya/Dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione ed alla imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l’eventuale insorgere del fenomeno;

CONSIDERATE le specifiche caratteristiche biologiche dell’insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell’uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all’aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute, attraverso l’Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del 11.03.2013 invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante e vista la proposta dell’ATS Monza Brianza che invita ad assumere idonei provvedimenti;

RITENENDO indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

RITENUTO OPPORTUNO adottare i provvedimenti proposti dal Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell’ATS Brianza;

VISTO:

R.D. 27.7.1934, n. 1265;

le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993; Visto il Regolamento Locale d’igiene,

la nota dell’ATS Brianza n. 0025673/19 del 28/03/2019;

la Legge 23.12.1978, n. 833;

il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

A tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, alle scuole pubbliche e private:

NEI MESI INVERNALI

-Di eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto:

NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI

Non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana (copertoni, bottiglie, bidoni, annaffiatori, lattine, barattoli e simili);

Procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.)

Coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere;

Riempire con sabbia o ghiaia i contenitori di fiori finti dei cimiteri, o svuotare, risciacquare e cambiare l'acqua contenuta negli stessi contenitori almeno settimanalmente;

Mettere nei sottovasi situati all'aperto dei fili di rame che risultano tossici per le larve di zanzara; in alternativa rimuovere settimanalmente l'acqua contenuta negli stessi;

Rimuovere l'acqua stagnante presente nelle piscine scoperte, o che si accumula sui teli di copertura, durante i periodi d' inattività;

Introdurre pesci larvivori (pesci rossi, carpa, gambusia) nei laghetti, nelle vasche ornamentali e nei vari accumuli di acqua stagnante (piscine inutilizzate e scoperte, cisterne, ecc) presenti nei giardini-cortili privati;

Tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, ai sensi dell'art. 148 comma 3 del Regolamento comunale d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;

Trattare con prodotti larvicidi (dal 1 maggio al 30 ottobre con cadenza ogni 7-10 giorni) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc.) da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. Il principio attivo consigliato è a base di *Bacillus thuringensis*, disponibile presso le farmacie, consorzi agrari e negozi specializzati per l'agricoltura. Independentemente dalla periodicità, il trattamento va praticato dopo ogni pioggia;

Pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida.

ORDINA ALTRESI'

A) Ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva

disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:

- **assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

B) Ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di:

- **curare** la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- **mantenere** le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta stagnanti d'acqua;
- **eliminare** le eventuali sterpaglie;

C) A tutti i conduttori di orti di:

- **privilegiare** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

D) Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- **adottare** tutti i provvedimenti atti a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

- trattare con prodotti larvicidi (dal 1 maggio al 30 ottobre con cadenza ogni 7-10 giorni) i pozzetti presenti nei piazzali ogni 7-10 giorni da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. Indipendentemente dalla periodicità e dal principio attivo utilizzato, il trattamento va praticato dopo ogni pioggia;

- pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida.

E) Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere

disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;

- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;

- **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, la data e l'ora dell'intervento.

- **non consegnare** copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

F) Ai responsabili dei cantieri:

- **evitare** raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

G) A tutti i cittadini:

- **riempire** i vasi di fiori presenti **in cimitero** con sabbia umida, invece dell'acqua, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi. In caso di utilizzo di fiori finti riempire il vaso di sabbia, se collocato all'aperto.

I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo maggio - ottobre, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinenziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

Le imprese di cui alla Legge 25.1.1994, n. 82 e al DM 7.7.1997, n.274, nel periodo maggio – ottobre sono temporaneamente esentate dall'obbligo della preventiva notifica all'ASL degli interventi di disinfestazione in generale.

AVVERTE

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;

- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad **euro 103,00** prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.

DISPONE

- che all'esecuzione e alla vigilanza, sull'osservanza della presente ordinanza e all'irrogazione delle previste sanzioni ai trasgressori provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite sito internet e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento;
- che la presente ordinanza abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente atto e il 30 novembre 2019, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni, in presenza di rilevanti scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti climatici in corso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione ovvero di notifica.

ORDINANZA N.3 DEL 07-05-2019

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco
Trabucchi Roberta

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.